

G) ERBE E FORAGGI

FIENO

201. Ordinazione.

Può essere diretta o per mezzo di intermediari.

202. Specie di vendita.

La vendita può avvenire su campione o a "vista", secondo la formula "vista, gradita e piaciuta alla partenza".

203. Unità di base di contrattazione.

La merce viene contrattata a quintale se trattasi di merce imballata.

204. Modo di misurazione.

Salvo accordi speciali è ritenuto esatto il peso riscontrato alla pesa pubblica.

205. Analisi.

Si effettuano solo in caso di contestazione.

206. Requisiti della merce.

Il fieno si distingue secondo la qualità e secondo la provenienza.

1. *Maggengo* è il fieno dei prati stabili, comprendente il primo taglio dell'annata.
Il fieno di prato artificiale va dichiarato tale, e così pure l'essenza della leguminosa predominante che lo compone e sarà: fieno maggengo ladino con loietto italico ed eventualmente con altre erbe foraggiere graminacee, di grande sviluppo.
Per le marcite si intende "maggengo" il taglio effettuato entro i mesi maggio e giugno.
2. *Agostano* è il fieno di secondo taglio dei prati stabili.
Per i prati artificiali l'agostano è:
 - a) ladino con prevalenza assoluta di ladino;
 - b) di trifoglio pratense, con prevalenza assoluta di trifoglio pratense.
3. *Terzuolo* è il fieno di terzo taglio dei prati stabili; per i prati artificiali il terzuolo offre pure le due qualità ladino e trifoglio in relazione alla leguminosa predominante.
4. *Quartirolo* è il prodotto del quarto taglio dei prati stabili e offre pure le due qualità ladino e trifoglio, in relazione alla leguminosa predominante.
5. *Loietto* è chiamato il fieno di loietto, falciato entro il 10 maggio.

207. Imballo.

Il fieno si vende pressato, in forme diverse, con macchine.

208. Consegna.

La consegna deve essere pronta intendendosi per tale quella effettuata entro otto giorni dalla conclusione del contratto.

209. Verifica della merce.

La verifica della merce deve essere fatta al momento della consegna.

210. Spedizione e trasporto della merce.

Il fieno può essere venduto "franco partenza" oppure "franco arrivo".

Il trasporto avviene solitamente tramite automezzo.

211. Tolleranza.

Per il fieno venduto "franco partenza" è ammesso un calo naturale a favore del venditore del 3% nei mesi di giugno, luglio e agosto, del 2% nei mesi di settembre e ottobre e dell'1% negli altri mesi.

212. Pagamento.

Il pagamento viene effettuato alla consegna della merce, salvo il riconoscimento di una caparra, a favore del venditore, al momento della conclusione del contratto.

213. Difetti e adulterazioni della merce.

Salvo visita preventiva o speciali accordi, sono ritenuti difetti del fieno: l'aver preso acqua sul campo durante il periodo di essiccazione, così che ne siano stati modificati in modo evidente il valore e il profumo; l'essere il fieno ammuffito o avere subito una eccessiva fermentazione; il contenere materiali di differente e pericolosa ingestione da parte degli animali (piccole spine, terriccio, semi pungenti, duri, ecc.); l'essere mescolato a stramaglia o a pietrame.

214. Reclami.

I reclami, per eventuale difformità della merce consegnata rispetto al campione o a quella "vista" dal compratore, ovvero per avarie subite durante il trasporto quando la merce è venduta "franco arrivo", devono essere pronti (immediatamente denunciati).

215. Risoluzione del contratto.

La presenza dei difetti e vizi indicati nell'art. 213, qualora non menzionati nel contratto, può dar luogo alla risoluzione del contratto stesso, a meno che non venga concordata una congrua diminuzione del prezzo.

216. Arbitrato.

Di norma al mediatore è affidato l'incarico di dirimere eventuali vertenze.

217. Mediazione.

E' compensata sempre dal venditore nella misura del 2% sul valore del contratto; talvolta anche il compratore corrisponde un compenso in relazione al quantitativo di merce acquistata.

STRAMAGLIE E PAGLIA
(contrattazione con i mandriani)

218. Forma del contratto.

Il contratto è di norma verbale.

219. Specie di vendita e unità di misura.

La merce si contratta di norma a peso.
L'unità di base della contrattazione è il quintale.

220. Requisiti della merce.

Per paglia si intende quella di frumento, di orzo, di segale e di riso.

221. Consegna.

La paglia e il fieno vengono consegnati sul campo, o alla cascina, o su carro ferroviario alla stazione di partenza o su autocarro.

222. Tolleranza.

Per la paglia è ammesso, a favore del venditore, un calo del peso del 2% nei mesi di luglio-agosto-settembre; dell'1% negli altri mesi.

223. Trasporto.

Per la vendita di paglia fatta alla stazione di partenza, il venditore deve procurare che il carico non sia inferiore a q.li 50 per vagone.

224. Pagamento.

Il pagamento viene di solito effettuato alla consegna.

225. Obblighi di garanzia del venditore.

Il venditore di paglia garantisce sempre la qualità dell'intera partita in corrispondenza allo stato esterno della medesima.

La paglia fradicia e ammuffita può essere rifiutata.

226. Difetti della merce.

Nella compravendita di paglia, salvo visita preventiva o speciali accordi, è ritenuto vizio o difetto contenere pula o altre materie eterogenee.

Per il fieno costituiscono difetti la muffa e il cattivo stato di conservazione.

227. Mediazione.

Il compenso in uso è dell'1% per "parte" sul valore del contratto".